

N. R.G. 1761/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Seconda Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Cristina Salvadori	Presidente
dott. Maria Fiammetta Squarzony	Consigliere
dott. Mariacolomba Giuliano	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1761/2016** promossa da:

BANCA M CREDITO COOPERATIVO

APPELLANTE

contro

G C avv. TORSANI LEONARDO e dell'avv.
ANDRUCCIOLI SILVIA (PIAZZA MERCATO N. 1 47841 CATTOLICA;
, elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 12/A CATTOLICA presso il difensore
avv. TORSANI LEONARDO

MARIA CS (C.F. con il patrocinio dell'avv.

BANCA POPOLARE V S.C.P.A. (C.F. con il patrocinio dell'avv.

O

GR C

APPELLATI

Con l'intervento ex art. 111 cpc di

**MAR SPV SRL RAPPRESENTATA DA MCE L SPA QUALE CESSIONARIA BANCA M
CRED. COOP SOC. COOP. (C.F.**



con il patrocinio dell'avv. CORTICELLI ANNA MARIA elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA N. 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CORTICELLI ANNA MARIA

CONCLUSIONI

Come da rispettivo note depositate ex art. 83 c7 h) DL 18/20

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato il 15.2.2012 C G conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la Banca M Credito Cooperativo e la Banca Popolare V scpa. L'attore esponeva che con rogito del 22.4.2008 aveva acquistato dai propri genitori C Gr e Cs Maria, in comunione legale fra loro, la proprietà di un immobile posto in Misano Adriatico, via Piemonte 16/4 al prezzo di euro 130.587,66. In occasione delle operazioni notarili necessarie per la ricontrattazione del mutuo ipotecario già da lui stipulato al momento dell'acquisto con la Banca Popolare di Sondrio, la BNL, che si sarebbe surrogata nel rapporto consentendogli un risparmio di euro 18.000,00, lo informava che sul predetto immobile erano state iscritte ipoteche giudiziali dalla Banca M -il 30.8.2010 in virtù dei decreti ingiuntivi nn. 3215 e 3216 del 2010 ottenuti contro i suoi genitori, stanti le fideiussioni prestate nel 2006 e nel 2007 da C Gr in favore della Ecp srl di cui era socio al 30%, e nel 1993 e nel 1997 dalla Cs in favore del marito-, nonché dalla Banca Popolare V -il 4.10.2010 in virtù dei decreti ingiuntivi nn. 3566 e 3700 del 2010 ottenuti contro il solo C Gr sempre quale garante della Ecp srl.

L'attore chiedeva quindi accertarsi l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile di sua proprietà, e la cancellazione delle stesse, con condanna delle banche convenute al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi euro 95.000,00.



Le convenute si costituivano in giudizio proponendo il via riconvenzionale azione revocatoria ex art. 2901 cc e, la Banca Popolare V, anche azione di simulazione.

Integrato il contraddittorio nei confronti dei danti causa, si costituiva il solo C Gr, rimanendo la Cs contumace.

Con sentenza n.242/16 il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali delle banche e, in accoglimento delle domande dell'attore, dichiarava la nullità delle iscrizioni ipotecarie, ordinandone la cancellazione, e condannava le banche in solido al risarcimento del solo danno patrimoniale liquidato in euro 18.000,00. Il primo giudice affermava non adeguatamente provata dalle attrici in revocatoria la consapevolezza, in capo all'acquirente, al momento della stipulazione dell'atto, della idoneità della vendita a cagionare pregiudizio alle loro ragioni creditorie; tale consapevolezza non poteva in particolare desumersi dal solo legame di parentela fra i contraenti, vieppiù considerato che C G non era convivente con i genitori ma abitava con il proprio nucleo familiare in provincia di Pesaro-Urbino, e che solo al settembre 2009 risalivano la costituzione del fondo patrimoniale posta in essere dai genitori su altri immobili, successiva essendo l'emissione dei decreti ingiuntivi cui seguirono iscrizioni ipotecarie su altri beni dei coniugi.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca M chiedendo l'accoglimento della revocatoria e, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria.

La Banca Popolare V proponeva tempestivamente appello incidentale nei medesimi termini, non insistendo nell'azione di simulazione. C G e Cs Maria si costituivano deducendo l'inaccoglibilità dei gravami, mentre C Gr rimaneva contumace



La Corte ordinava la notifica al contumace dell'appello incidentale della Banca Popolare V, che non veniva eseguita.

Il 23.6.2020 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 cpc la MAR SPV S.r.l., rappresentata da MCE L spa in qualità di cessionaria dei crediti della Banca M verso la Ecp srl, C Gr e la Cs.

Disposta la trattazione c.d. cartolare ex art. 83 c7 h) DL 18/20 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 30.6.2020.

2)E' inammissibile ai sensi dell'art. 331 cpc l'appello incidentale proposto dalla Banca Popolare V in relazione all'azione revocatoria, non avendo essa ottemperato all'ordine di notificare al contumace C Gr, parte necessaria del giudizio ex art. 2901 cc, detto gravame incidentale.

Tale inammissibilità va, pacificamente, rilevata d'ufficio.

La Banca Popolare V ha sostenuto che non fosse necessaria la notifica al contumace perché già citato dalla Banca M, e per avere essa svolto una impugnazione meramente "adesiva".

Rileva la Corte che l'azione ex art. 2901 cc produce un'inefficacia dell'atto impugnato solo relativa; ne consegue che la revocatoria esperita da un creditore in nessun modo può giovare ad un altro creditore, né quest'ultimo è portatore di alcun interesse che lo legittimi ad "aderire" all'azione ex art. 2901 cc da altri esercitata.

3)L'appello della Banca M relativo al rigetto dell'azione ex art. 2901 cc non può trovare accoglimento sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate dal Tribunale e che, in via logica, paiono pregiudiziali all'accertamento della scientia damni.



Orbene, non è in discussione l'esistenza e la misura, ammontante a diverse centinaia di migliaia di euro, dei crediti della banca verso C Gr per effetto delle fideiussioni da lui prestate in favore della Ecp srl, laddove il credito verso la Cs ammonta a poco più di euro 4.000,00 in forza di fideiussioni rilasciate entro detto limite nel 1993 e 1997 in relazione ai debiti del marito. Osserva preliminarmente la Corte che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato l'8.2.2006 in comunione legale dai coniugi C-Cs contraendo per l'acquisto un mutuo fondiario della durata di 180 mesi -cui seguì iscrizione ipotecaria di euro 260.000,00- loro concesso dalla stessa Banca M.

Contestualmente alla vendita al figlio, i genitori estinsero detto mutuo mediante il versamento di euro 117.701,53, tanto che il funzionario della Banca M quello stesso giorno ne prestò il consenso alla cancellazione dell'ipoteca. Il compratore concluse per l'acquisto, lo stesso 22.4.2008, un nuovo mutuo ipotecario di euro 100.000,00 con la Banca Popolare di Sondrio.

Il C ha sollevato in primo grado e ribadito in appello l'eccezione di inaccogliabilità della revocatoria per avere i danti causa utilizzato il prezzo da lui versato per l'estinzione del suddetto mutuo fondiario alla stessa Banca M, circostanza non tempestivamente contestata dall'istituto di credito, che trova peraltro conferma nella contestualità fra l'estinzione del mutuo (doc. 57 banca), l'atto pubblico di cancellazione dell'ipoteca e la compravendita.

Tale eccezione è fondata.

La peculiarità del caso in esame sta nel fatto che l'immobile è stato venduto libero per effetto della contestuale estinzione del mutuo ipotecario sullo stesso gravante, ma ad aver beneficiato del pagamento integrale del credito



relativo al mutuo mediante il prezzo ricavato dalla vendita del bene, è stata la stessa banca che a distanza di anni ha preteso, attraverso l'azione revocatoria, il reingresso di quel medesimo immobile nella garanzia patrimoniale generica dei suoi crediti.

Recentemente la S.C. ha affermato che *<<l'individuazione del cd. "eventus damni" deve avvenire - come messo in luce anche dalla dottrina - secondo modalità che assicurino un punto di equilibrio tra l'esigenza del creditore di vedere conservata la garanzia patrimoniale generica e la salvaguardia dei diritti di libertà del debitore, in quanto l'azione revocatoria "costituisce uno strumento di forte impatto sull'autonomia privata a tutela delle ragioni creditorie">>* (Cass. 12121/20).

Ebbene, ad avviso della Corte, la ricerca di tale equilibrio conduce ad escludere nel caso di specie l'accoglibilità dell'azione pauliana per insussistenza dell'eventus damni.

Va considerato innanzitutto il rapporto fra il prezzo pagato dall'acquirente di euro 130.587,55 (del quale non è stata specificamente e tempestivamente contestata la congruità), l'entità originaria del mutuo di euro 130.000,00 contratto dai coniugi C-Cs con iscrizione ipotecaria (stanti anche gli interessi) di euro 260.000,00, e l'ammontare ad euro 117.701,53 della somma dovuta per la sua estinzione anticipata.

L'importo mutuato era dunque sostanzialmente coincidente con l'intero valore dell'immobile.

Se la vendita a C G non avesse avuto luogo, e fosse dunque mancata l'estinzione del mutuo nel 2008, la Banca M, in seguito alle iniziative giudiziali instaurate circa due anni dopo, avrebbe del tutto verosimilmente trovato nel patrimonio di C Gr la quota di un mezzo dell'immobile di cui è causa gravata dal mutuo ipotecario in suo favore ancora per un importo (comprensivo anche degli interessi) rilevante



e praticamente pari al valore di mercato, così che in esito all'espropriazione ben difficilmente sarebbe rimasto un residuo attivo eccedente il soddisfacimento del credito privilegiato. A fronte della insufficienza della garanzia patrimoniale rispetto all'ingente ammontare complessivo dei suoi debiti come emergenti agli atti (questo essendo il presupposto stesso dell'azione pauliana), è d'altronde inverosimile che C Gr avrebbe avuto non solo i mezzi e ma anche l'interesse ad estinguere o ridurre il debito ipotecario senza vendere il bene.

Vendendo l'immobile e destinando il ricavato all'estinzione del mutuo ipotecario, i debitori hanno rispettato e dato attuazione alla garanzia reale del credito cui il bene era, per l'intero suo valore, destinato, ossia il soddisfacimento del mutuo fondiario. La circostanza che acquirente sia stato poi il figlio dei debitori, con il risultato evidentemente voluto dalle parti di mantenere il bene nella disponibilità della famiglia latamente intesa, non è fonte in sé di alcun pregiudizio per la banca.

Risulta quindi infondata la pretesa della Banca M di "raddoppiare" la destinazione del medesimo bene immobile al soddisfacimento dei suoi diversi crediti: una volta attraverso l'estinzione del mutuo fondiario da parte del debitore grazie al prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, e una seconda volta, quanto ai crediti verso la debitrice principale Ecp, mediante il reingresso, grazie alla revocatoria, di quel medesimo bene nella garanzia ex art. 2740 cc del garante C Gr, e ciò a scapito della situazione patrimoniale del terzo acquirente che, pagando il prezzo, aveva reso possibile l'estinzione del mutuo.

Essendo le considerazioni svolte sufficienti al rigetto dell'appello, non vi è ragione di verificare se, come da essa sostenuto, la Banca M, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avesse assolto all'onere di provare la scientia damni del terzo acquirente.



4)Entrambe le banche hanno poi impugnato l'accoglimento, per euro 18.000,00, della domanda del C di risarcimento dei danni conseguenti al rifiuto della BNL di surrogarsi nel mutuo acceso con la Banca Popolare di Sondrio a causa delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla banche attuali appellanti. Le appellanti hanno contestato che dal compimento di un atto lecito, tale essendo stata ritenuta dal Tribunale l'iscrizione di ipoteca giudiziale, potesse derivare loro una responsabilità risarcitoria, come invece illogicamente ritenuto dal primo giudice; hanno inoltre negato che fosse stata adeguatamente provata dal C la sussistenza di tale danno.

Il gravame è fondato.

Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito ed avendo la relativa sentenza ha efficacia retroattiva per essere l'atto dispositivo viziato sin dall'origine, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l'ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria, e il grado dell'ipoteca è quello della sua iscrizione (Cass. 19131/04).

Nulla ha obiettato il C sul punto, che non può quindi essere posto in discussione.

Orbene, è di tutta evidenza che, anche secondo il suindicato orientamento giurisprudenziale, in difetto dei presupposti di accoglibilità della revocatoria l'iscrizione risulta obiettivamente ingiusta, ossia contraria al diritto, indipendentemente dal fatto che solo in esito al giudizio ex art. 2901 cc si accerti l'infondatezza dell'azione pauliana e risulti quindi comprovata



l'inesistenza del diritto di iscrivere l'ipoteca. Tuttavia, seguendo l'orientamento espresso dalla menzionata sentenza della S.C., l'iscrizione di tali ipoteche giudiziali non può ritenersi integrare ex se un abuso processuale, e quindi in tanto può dar luogo a responsabilità risarcitoria in quanto sia ravvisabile, anche nel suo elemento soggettivo del dolo o della colpa, un illecito aquiliano.

Non si verte qui nell'ipotesi di cui all'art. 96 c2 cpc relativa alla responsabilità risarcitoria per iscrizioni, trascrizioni o esecuzioni attuate in relazione al diritto di credito per il quale si agisce, di cui venga dal giudice di ciò investito accertata l'inesistenza, ma, in via di analogia, ben può farsi riferimento anche nel caso di specie alla violazione delle regole di "normale prudenza" (che si estende alla colpa lieve) da tale articolo richiesta.

Non paiono allora nel caso di specie ravvisabili elementi tali da far ritenere che le banche, al momento delle iscrizioni ipotecarie, potessero rappresentarsi come sufficientemente probabile o prevedibile il rigetto delle loro domande revocatorie dalla cui accertata infondatezza è poi derivata la nullità delle iscrizioni ipotecarie. In particolare, quanto all'elemento dell'eventus damni, la fattispecie si presenta del tutto peculiare e non oggetto di precedenti giurisprudenziali editi, mentre quanto alla scientia damni in capo a C G, la cui ritenuta insussistenza ha fondato la decisione del Tribunale, la questione era sicuramente assai controvertibile stante il vincolo di parentela, la vendita di altro immobile dei debitori ad altro figlio a due mesi di distanza e la mancata indicazione delle ragioni per le quali l'immobile fu compravenduto fra genitori e figlio.

Tanto esime dal valutare se il C abbia fornito adeguata prova, attraverso la deposizione del teste Angelini, dell'asserito rifiuto della BNL di surrogarsi nel mutuo ipotecario a causa delle ipoteche giudiziali iscritte dalle attuali appellanti, considerato anche che la banca surrogante avrebbe



comunque conservato la garanzia di primo grado della precedente mutuante Banca Popolare di Sondrio.

4)Secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali della Cs -liquidate come da DM 55/14 tenuto conto dell'ammontare del credito nei suoi confronti-, va condannata la sola Banca M, non essendo ella debitrice della Banca Popolare V né dunque parte del giudizio relativo alla domanda ex art.2901 da quest'ultima proposta.

Quanto a C G, l'esito complessivo della lite vede la parziale soccombenza reciproca delle parti; tuttavia appare assolutamente prevalente la soccombenza delle banche rispetto a quella del C il quale, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria, ha visto accolta quella di cancellazione delle ingenti ipoteche giudiziali iscritte sul suo immobile; gli va dunque riconosciuta la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quelle di primo grado, nello stesso importo di cui alla decisione impugnata.

In sede di precisazione delle conclusioni il C non ha riproposto la domanda ex art. 96 c1 cpc.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca M Credito Cooperativo nei confronti di C Gr, Cs Maria e C G, con l'intervento ex art. 111 cpc di MAR SPV S.r.l. rappresentata da MCE L spa, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Banca Popolare V scpa nei confronti di C Gr e C G, avverso la sentenza n. 242/16 del Tribunale di Rimini, così provvede:

a) dichiara inammissibile ex art. 331 cpc l'appello incidentale della Banca Popolare V avverso il rigetto della sua domanda ex art. 2901 ccc;



b) rigetta l'appello della Banca M avverso il rigetto della sua domanda ex art. 2901 ccc;

c) in accoglimento dei gravami della Banca M e della Banca Popolare V, rigetta integralmente la domanda di risarcimento danni nei loro confronti proposta da C G.

Conferma la condanna della Banca M e della Banca Popolare V alla rifusione delle spese di primo grado come da sentenza impugnata.

Condanna le banche appellanti e la interveniente MAR SPV S.r.l., a rifondere a C G le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Leonardo Torsani e Silvia Andruccioli.

Condanna la Banca M a rifondere alla Cs le spese di lite del grado che liquida in euro 1.830,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanna Gaudenzi. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 5.11.2020

Il Consigliere est.

Mariacolomba Giuliano

Il Presidente

Maria Cristina Salvadori

